



Comune di Ugento

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 32 DEL 28/08/2020

Oggetto : Approvazione aliquote IMU - Anno 2020

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di AGOSTO alle ore 16:20, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, nelle persone dei sigg.

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Lecci Massimo	Si		9	Cino Maria Sabrina	Si	
2	Chiga Salvatore	Si		10	Maruccia Pamela Assunta	Si	
3	Specolizzi Anna Daniela	Si		11	Zecca Vittorio	Si	
4	Congedi Anna Chiara (pres. del consiglio comunale)	Si		12	Basile Maurizio	Si	
5	Meli Alessio	Si		13	De Nuzzo Laura		Si
6	Greco Graziano	Si		14	Scarcia Carlo		Si
7	Grasso Immacolata M.V.		Si	15	Coppola Gianfranco		Si
8	Ozza Vincenzo	Si		16	Musarò Fabiola		Si

Presiede la seduta IL PRESIDENTE Anna Chiara CONGEDI

Partecipa Segretario Generale **FORNARO Dott. Nunzio Filippo**

Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole, subordinato alla preventiva approvazione della proposta di deliberazione di C.C. n. 23 del 10 giugno 2020.	REGOLARITA' CONTABILE Favorevole, subordinato alla preventiva approvazione della proposta di deliberazione di C.C. n. 23 del 10 giugno 2020.
Addì, 30/07/2020 Il Responsabile del Servizio f.to Dott. Giovanni BOCCO (FIRMA DIGITALE)	Addì, 30/07/2020 Il Responsabile di Ragioneria f.to Dott. Giovanni BOCCO

RICHIAMATI

- I. l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti”*;
- II. l'art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in L. n. 27 del 24.04.2020), che prevede: *“1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”*;

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

VISTE le Disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale in materia di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza del 07.04.2020;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Segretario Generale - Dott. Nunzio Filippo Fornaro: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Sindaco- Massimo Lecci: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Presidente del Consiglio Comunale- Anna Chiara Congedi: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Consigliere Chiga Salvatore: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Consigliere Specolizzi Anna Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Consigliere Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Consigliere Greco Graziano: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Consigliere Ozza Vincenzo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Consigliere Cino Maria Sabrina: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Consigliere Maruccia Pamela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Consigliere Zecca Vittorio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

- Consigliere Basile Maurizio:collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Udita la relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

“748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753,

l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 28.08.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

Ritenuto pertanto di dover procedere all' approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni dell'I.M.U. per l'esercizio 2020:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 1,06% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 1,06 % per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

- inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che:

- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 è stato rinviato:

- al 31 luglio 2020, dall'art. 107 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
- al 30 settembre 2020, dall'art. 106, comma 3bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

- limitatamente all'anno 2020, così come disposto dall'art. 106, comma 3bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono rinviate anche le scadenze entro le quali devono essere pubblicate le delibere e i regolamenti dei tributi comunali al fine dell'efficacia: al 31 ottobre (dal 14 ottobre) l'invio telematico e al 16 novembre (dal 28 ottobre) la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti (n. 5 Consiglieri assenti: Grasso, De Nuzzo, Scarcia, Coppola, Musarò) e all'unanimità

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa esposti:

1) **DI APPROVARE** per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,	0,10%

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Per tutti gli altri immobili	1,06%

2) **DI APPROVARE** per l'anno 2020, la detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) e per le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

3) **DI INVIARE** per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e s.m.i.;

4) **DI DICHIARARE** a seguito di votazione separata espressa in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti (n. 5 Consiglieri assenti: Grasso, De Nuzzo, Scarcia, Coppola, Musarò) e all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Anna Chiara CONGEDI

Segretario Generale
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Ugento, li 02/09/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Ugento, li 02/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Segretario Generale
(FORNARO Dott. Nunzio Filippo)